

Art. 11 FASCE DI TUTELA AMBIENTALE (l. 8.08.1985 n. 431)

Tutti gli interventi ricadenti dentro le fasce di tu tela ambientale conseguenti all'applicazione della Legge 8.08.1985 n. 431 e dell'art. 27 della L.R. n. 61/85 sono sottoposti all'approvazione da parte della Commissione dei Beni Ambientali.

All'interno di questi ambiti, profondi 150 mt che in teressano i corsi d'acqua pubblici, i canali naturali e artificiali, le risorgive e le cave esistenti, i nuovi edifici, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 (Edifici in fregio alle strade e alle zone umide) e dall'art. 7 (Zona E3/4), debbono rispettare le distanze di mt. 10.00 dall'argine.-

I fabbricati per gli allevamenti zootecnici intensivi e le stalle aziendali che superino i 50 capi bovini (o il numero rapportato ad essi per gli altri animali) devono rispettare la distanza di 50 mt. dall'argi ne.

Le concimaie devono distare almeno 30 mt. dall'argine.

Art. 12 LIMITE SETTENTRIONALE DELLA FASCIA DELLE RISORGIVE
(Art. 12 P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale Coordinamento (P.T.R.C.) adottato ha determinato gli ambiti di regolamentazione degli insediamenti, ai fini della protezione di utilizzazione delle risorse idriche ed assume inoltre le prescrizioni dettate dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque) in ordine a:

- Lo scarico diretto di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee e in corpi idrici con particolari caratteristiche.
- Gli scarichi a mare.
- Il conferimento di acqua trattate ai diversicorpi idrici.
- Il trattamento delle acque reflue civili ed industriali.

Nelle aree delimitate dal P.R.R.A. quali aree a più elevata vulnerabilità ambientale quali la "fascia di ricarica degli acquiferi" (limite settentrionale della fascia delle risorgive) è vietato il nuovo insediamento delle attività industriali, dell'artigianato produttivo e di imprese artigianali di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di un idoneo trattamento centralizzato.

Nella fascia di ricarica degli "acquiferi" il divieto di scaricare direttamente acque reflue nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee non è derogabile.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda, nel rispetto dello strumento urbanistico generale, realizzare insediamenti produttivi in aree che non corrispondono ai requisiti di accettabilità P.R.R.A., deve integrare la domanda di concessione edilizia con un atto d'obbligo con cui si impe

gna a sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o alla realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Entro tre anni dalla approvazione del P.T.R.C. il Comune dovrà predisporre specifici studi volti alla individuazione delle attività civili ed industriali non collegate alla rete fognaria e di quelle per le quali si prevede l'allacciamento. A seguito di ciò, dovrà essere predisposta un'apposita Variante al piano vigente in cui siano indicate le prescrizioni cui debbono attenersi le imprese nonché gli interventi pubblici e privati per la eliminazione delle fonti di inquinamento.

In particolare andrà previsto e favorito l'allacciamento a pubbliche rete fognarie in grado di garantire un idoneo trattamento dei reflui o, in caso contrario, rilocalazione di impianti produttivi o di allevamenti zootecnici in zone idonee.-

Sino a quel momento per gli edifici e le attività esistenti vale quanto stabilito dall'art. 12 delle presenti norme.

Art. 13 CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
PER LE NUOVE ABITAZIONI

Tutti i nuovi edifici, devono rispettare le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali degli edifici rurali.

In particolare dovranno osservarsi i seguenti criteri:

- massimo di 2 piani abitabili più scantinato;
- aggregazione con non più di 3 alloggi;
- muratura esterna intonacata o a mattoni faccia a vista;
- serramenti ad anta d'oscuro (scuretti);
- sono esclusi gli sporti in aggetto (balconi, bow-windows);
- sono ammesse le logge.